



BANDO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, ACQUISTI, FORMAZIONE E PROFESSIONI TURISTICHE

- VISTO** il D.L. 01 marzo 2021 n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con cui è stato istituito il Ministero del Turismo;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2023 n. 190 recante la “Disciplina della professione di guida turistica”;
- VISTO** il decreto del Ministro del Turismo del 26 giugno 2024, n. 88 recante “Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190”, recante: “Disciplina della professione di guida turistica” e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 4;
- VISTO** il DPCM del 28 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti al n. 1136 del 09.07.2024, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 5 bis del decreto legislativo n. 165/2001, al dott. Francesco Felici l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche del Ministero del Turismo;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43);
- VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024- Serie generale, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” – Volume III;
- VISTO** il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante “Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- VISTA** la Convenzione prot. n. 446836/24, stipulata in data 13 dicembre 2024, tra il Ministero del Turismo e FORMEZ PA, per la realizzazione del Progetto “Servizi di assistenza nell’organizzazione e gestione dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica e della prova attitudinale per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all’estero, per il biennio 2024-2025”;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi».

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

ATTESO che dell'emanazione del presente provvedimento sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, alla voce Amministrazione Trasparente, e sul “Portale unico del reclutamento” («inPA»);

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023, concernente le caratteristiche e le modalità di funzionamento del “Portale unico del reclutamento” («inPA»);

RENDE NOTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente bando di esame è indetto ai sensi del Regolamento di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2024 n. 88, recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica» ed è finalizzato all'espletamento dell'esame di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.
2. Ai sensi della sopra citata normativa l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento di un esame di abilitazione consistente nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica.
3. Al superamento dell'esame di abilitazione i candidati saranno iscritti nell'elenco nazionale delle guide turistiche istituito presso il Ministero del Turismo.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione all'esame i candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande previsto dal presente bando:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
 - b) aver compiuto la maggiore età;
 - c) godere dei diritti civili e politici;
 - d) non avere subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti per reato doloso per il quale legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
 - e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del Codice penale;
 - f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. I candidati vengono ammessi alle prove d'esame con riserva.

Articolo 3

Prove d'esame

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalità del candidato.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica.
3. Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti e la prova si intende superata se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:
 - a. storia dell'arte;

- b. geografia;
 - c. storia;
 - d. archeologia;
 - e. diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica;
 - f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova scritta.
 6. La prova orale valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti e consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta, nonché nella verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda in un grado non inferiore al livello di competenza B2.
 7. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 ovvero coloro che hanno conseguito nella lingua straniera prescelta, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
 8. Alla prova tecnico-pratica sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 25 punti nella prova orale.
 9. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera di cui al comma 6.
 10. L'abilitazione si intende conseguita solo se sono superate tutte le prove previste.
 11. La prova scritta si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
 12. Per l'organizzazione e la realizzazione delle prove di esame di abilitazione alla professione di guida turistica, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione, il Ministero del Turismo si avvarrà di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PP. AA.

Articolo 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni normative per procedere alla nomina e sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente è nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed è composta da cinque membri effettivi, incluso il Presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame.
2. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti, nominati ai sensi del precedente comma 1, per la prova orale e tecnico-pratica, al fine della valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche del candidato. I membri aggiunti partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
3. Nella prima riunione, la Commissione nomina un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. La Commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi dell'esame, compresa

la formazione degli elenchi finali e potrà svolgere la propria attività articolandosi in sottocommissioni con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il Presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

5. L'incarico di componente della Commissione e delle sottocommissioni dà diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
6. La Commissione, prima dello svolgimento delle prove d'esame, articola il programma delle materie oggetto delle prove d'esame di cui all'articolo 3, fissando i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione delle prove.
7. Detti programmi sono pubblicati sul sito all'indirizzo <https://www.ministeroturismo.gov.it/> almeno 40 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta. I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito in quanto detta pubblicazione equivale a notifica.
8. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove orali la Commissione determina la lista dei contesti dei beni culturali, artistici, archeologici e del paesaggio che saranno oggetto della prova tecnico- pratica.
9. La Commissione esaminatrice redigerà gli elenchi degli ammessi alla prova orale e alla eventuale successiva prova tecnico-pratica sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta. All'esito delle prove la Commissione esaminatrice stilerà l'elenco di coloro che avranno superato positivamente tutte le prove.
10. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 5

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, <https://www.ministeroturismo.gov.it/>.
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla prova d'esame, esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione all'esame il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione all'esame, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Per la partecipazione all'esame deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) sulla base delle indicazioni riportate sul Portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
 - a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
 - d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative all'esame, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici;
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - h) documentazione idonea al fine dell'esonerazione dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190 ovvero coloro che hanno conseguito nella lingua straniera prescelta, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
 - j) di non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
 - k) di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
 - i) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione all'esame non saranno presi in considerazione.
7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni

specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.formez.it.
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione all’esame. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.
11. Il Ministero del Turismo effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati che supereranno l’esame di abilitazione. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla presente procedura ovvero cancellato dall’elenco delle guide turistiche abilitate, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di esame non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione all’esame, né ha efficacia sanante dell’eventuale irregolarità della stessa.
13. Il Ministero del Turismo e Formez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel

presente bando di esame.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.
17. Ogni comunicazione concernente l'esame, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale "inPA". Data e luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 6

Prova scritta

1. La prova scritta consisterà in un test di n. 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all'articolo 3 da risolvere in 90 (novanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 40 (quaranta) punti.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta: +0,50 punti;
 - mancata risposta: 0 punti;
 - risposta errata: -0,25 punti.
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 25/40 (venticinque/quarantesimi).
3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dall'esame e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dalla presente procedura, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale "inPA".
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca

lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA".

9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dall'esame.

Articolo 7

Prova orale

1. La prova orale si svolgerà in presenza e verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
2. Qualora il candidato non sia esonerato dall'obbligo di verifica conoscenza linguistica nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, durante la prova orale si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua straniera a scelta.
3. La valutazione finale della prova orale è espressa in quarantesimi e supereranno la prova i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 25/40 (venticinque/quarantesimi).
4. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati su INPA <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito internet del Ministero del Turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it/>, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
5. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, salvo gravi e certificati motivi di salute, comporta l'esclusione dall'esame. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dall'esame.
6. Per lo svolgimento della prova orale, l'Amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Prova tecnico-pratica

1. Il candidato, al superamento della prova orale, è ammesso a sostenere in successione, nella medesima giornata, la prova tecnico- pratica.
2. La prova tecnico-pratica valuta le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera scelta per la prova orale.
3. La prova di visita guidata verterà su una destinazione, estratta a sorte, tra quelle presenti nell'elenco dei contesti dei beni culturali, artistici, archeologici e del paesaggio individuati e pubblicati almeno

20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove orali su INPA <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito internet del Ministero del Turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it/>.

4. Per lo svolgimento della prova tecnico-pratica, l'Amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
5. La valutazione finale della prova tecnico pratica è espressa in quarantesimi e supereranno la prova i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 25/40 (venticinque/quarantesimi).
6. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale inPA <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito internet del Ministero del Turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it/>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 9

Iscrizione all'Elenco nazionale delle guide turistiche e aggiornamento elenco

1. L'elenco finale dei candidati che hanno superato l'esame di abilitazione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo nella sezione dedicata alla professione delle guide turistiche con iscrizione automatica nell'elenco nazionale delle guide turistiche.
2. Successivamente all'iscrizione nell'elenco delle guide turistiche, il Ministero del turismo provvede, a seguito di istanza tramite la piattaforma del Ministero da parte della guida turistica abilitata, all'aggiornamento delle specializzazioni acquisite, della conoscenza delle ulteriori lingue straniere comprovate con certificazioni o altre attestazioni equivalenti in un grado non inferiore al livello di competenza B2, nonché dell'aggiornamento professionale.

Articolo 10

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura d'esame ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti della procedura relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul sito e sul portale "inPA".
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili online con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti – Esame di abilitazione Guida turistica». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero del Turismo, nella persona del Dott. Francesco Felici, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando”) in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art. 12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.
2. I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse al bando di esame.
3. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di esame), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente esame.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
 - a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
 - b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD;
 - c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di esame all’esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di esame. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l’assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l’identificazione dell’interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall’articolo 2, del bando di esame, rubricato “Requisiti per l’ammissione”), ai sensi dell’articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell’art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <https://www.ministeroturismo.gov.it/protezione-dei-dati-personali/>.
15. L’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a “Ministero del Turismo” al seguente indirizzo PEC: responsabileprotezionedati@ministeroturismo.gov.it.
16. L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Vaccaro.
2. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà del Ministero del Turismo di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura selettiva, l’esclusione dall’esame per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura d’esame.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Felici